

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2025

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

DOMICILIAZIONE BANCARIA – RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 15%

Gli importi dovuti sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, ter1, L.R. 10/03, sono esclusi i pagamenti per targhe prova, per taxa di circolazione e per soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50.

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)
AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 321, L. n. 296/2006		
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50
EURO 1	€ 2,90	€ 4,35
EURO 2	€ 2,80	€ 4,20
EURO 3	€ 2,70	€ 4,05
EURO 4-5-6	€ 2,58	€ 3,87
AUTOBUS	€ 2,94 (per ogni KW)	
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (per ogni KW)	
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00	
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW
EURO 0	€ 26,00	€ 26,00 + (€ 1,70 * KW totali)
EURO 1	€ 23,00	€ 23,00 + (€ 1,30 * KW totali)
EURO 2	€ 21,00	€ 21,00 + (€ 1,00 * KW totali)
EURO 3 e successivi	€ 20,00	€ 19,11 + (€ 0,88 * KW totali)

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00
AUTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 5 e)	Tassa fissa € 30,00
MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 5 e)	Tassa fissa € 20,00

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6).

ATTENZIONE

- a) per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006). Tale tariffa è applicata anche a tutti gli autocarri non utilizzati per attività di impresa.
- b) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D.L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data
- c) l'importo minimo della tassa automobilistica è di € 20. Le tariffe con importi inferiori sono adeguate a tale valore

AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 tonnellate

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A
0	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58
2.000	2.500	€ 100,40
2.500	3.000	€ 123,22
3.000	3.500	€ 146,04
3.500	4.000	€ 168,86
4.000	4.500	€ 191,68
4.500	5.000	€ 214,50
5.000	6.000	€ 237,32
6.000	7.000	€ 264,70
7.000	8.000	€ 292,08

Esclusi autocarri di cui art.1,c.240, L. 296/2006

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

NUMERO POSTI	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	DA	A
1	15	€ 114,10
16	25	€ 171,14
26	40	€ 255,57
41	oltre	€ 427,17

AUTOCARRI
Peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate

CLASSE	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIU' ASSI		TASSA AUTOMOBILISTICA		
	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	SENZA SOSPENSIONE PNEUMATICA O EQUIVALENTE	ANNUALE	QUADRIMESTRALE
1	12 t.	15 t.	15 t.	19 t.	-	-	€ 299,55	€ 99,85	
2	-	-	19 t.	21 t.	23 t.	25 t.	€ 333,63	€ 111,21	
3	-	-	21 t.	23 t.	25 t.	27 t.	€ 368,23	€ 122,74	
4	15 t.	-	-	-	-	-	€ 414,20	€ 138,07	
5	-	-	23 t.	-	-	-	€ 471,53	€ 157,18	
6	-	-	-	-	27 t.	29 t.	€ 528,85	€ 176,28	
7	-	-	-	-	29 t.	-	€ 673,98	€ 224,66	

Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20%

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata fino a 125 cc.			Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc.			Cilindrata pari o superiore a 500 cc.		
CILINDRATA	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE		PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE		PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A		OLTRE	FINO A		OLTRE	FINO A
50 cc.	125 cc.	€ 20,00	-	400	€ 21,73	-	400	€ 22,82
			400	800	€ 30,43	400	800	€ 31,95
			800	1.000	€ 39,12	800	1.000	€ 41,07
			1.000	1.500	€ 52,16	1.000	1.500	€ 54,77
			1.500	2.000	€ 73,89	1.500	2.000	€ 77,58

TARGHE PROVA

TIPO VEICOLO	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
Autoveicoli e rimorchi	€ 210,00
Ciclomotori	€ 20,00
Motoveicoli	€ 32,00

RIDUZIONE TARIFFE (DGR n. 7224 del 17/10/2017) A FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO ADERITO AL PAGAMENTO CUMULATIVO

In caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:

- 10%, per società che svolgono attività di locazione per i veicoli concessi in leasing o a noleggio a lungo termine, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto, per i soli veicoli in locazione a soggetti residenti in Lombardia;
- 10%, per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà;
- 10%, per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica, che effettuino il pagamento per il tramite di banche o intermediari finanziari nell'ambito di contratti di finanziamento.

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

- Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso e per i veicoli provenienti da altre regioni, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza nel mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.
- La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli: veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente, autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate, autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.
- Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004, sono interessati da: prima iscrizione, rientro da esenzione o sospensione, rientro in possesso, il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento e scadenza nel mese precedente quello di immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.

Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato prima dell'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre). Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero. L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale. Gli importi fissi sono pari a € 30,00 per gli autoveicoli ed € 20,00 per i motoveicoli.

SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1/9/2024

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, la sanzione è pari al 25% della tassa non versata alla scadenza di legge. In caso di ravvedimento operoso (solo per iniziativa spontanea del contribuente) la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- fino al 15° giorno: 0,08% per ogni giorno di ritardo
- Oltre il 15° e fino al 30° giorno: 1,25%
- dal 31° giorno fino al 90° giorno: 1,39%
- dopo il 90° giorno ed entro 1 anno: 3,13%
- oltre 1 anno: 3,75%

Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

ESENZIONI/RIDUZIONI (altre informazioni sono reperibili sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia)

Esenzioni

- 1) Veicoli, con potenza del motore termico non superiore a 185 kw a prescindere dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione, di proprietà o in locazione di persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
- 2) Veicoli, con potenza del motore termico non superiore a 185 kw a prescindere dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione, di proprietà o in locazione di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida plurimputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico
- 3) Veicoli, con potenza del motore termico non superiore a 185 kw a prescindere dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione, di proprietà o in locazione di persona invalida per ridotte o impedisce capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione
- 4) Veicoli di proprietà di ONLUS o di ETS translati al RUNTS ma già iscritti all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021
- 5) Ai casi di esenzione previsti dall'art. 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - a) veicoli elettrici, a idrogeno e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
 - c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
 - d) autoambulanze adibite all'esplicitamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (con almeno vent'anni di anzianità) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (l'esenzione è estesa anche alla tassa di circolazione) se il relativo CRS risulta annotato sulla carta di circolazione oppure (sempre con almeno vent'anni di anzianità) iscritti al Registro ACI Storico o al Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) previa presentazione di apposita istanza;
 - f) veicoli adibiti esclusivamente alla funzione di Protezione Civile o Vigilanza Ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati ad enti pubblici territoriali.
- 6) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione
- 7) Per autovetture nuove e usate fino a 100 KW acquistate nell'anno 2025 EURO 6 purché immatricolate dal 1° gennaio 2021 (con esclusione delle autovetture alimentate a gasolio) con contestuale demolizione, nel medesimo anno, di veicoli di categoria Euro 0-1-2-3-4, se alimentati a gasolio oppure Euro 0-1, se alimentati a benzina, purché appartenenti alla medesima persona fisica o a componenti dello stesso nucleo familiare: esenzione per tre periodi di imposta a decorrere dal 2025.

Riduzioni

- 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
- 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
- 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
- 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
- 5) autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale, GPL), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100), art. 1, comma 239, legge 296/2006;
- 6) veicoli fino a 100 KW appartenenti alle categorie M1 e N1 a doppia alimentazione (benzina/elettricità, immatricolati nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2023, riduzione del 50% per 5 anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto.

Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

La tassa aggiuntiva non è dovuta per i veicoli per i quali risulti, dalla carta di circolazione, l'inibizione al traino.

Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

Nei casi in cui la tariffa dovuta per l'intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TARIFFA	TIPO VEICOLO	TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE	
		ANNUALE	QUADRIMESTRALE
TARIFFA 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
TARIFFA 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
TARIFFA 3	Per trattori stradali:		
	a 2 assi	€ 585,00	€ 195,00
	a 3 assi	€ 825,00	€ 275,00

INFORMAZIONI Call Center Regionale: 02.8390.8383
PAGINA TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

